



**REGOLAMENTO DEI “PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER
LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO”**

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 1333/2025 Prot. n. 268822 del 08/08/2025

Entrata in vigore: 25/08/2025

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
CAPO I – ISTITUZIONE, DIREZIONE, FINANZIAMENTO.....	3
Articolo 1 – Oggetto, finalità e istituzione.....	3
Articolo 2 – Direzione corso	4
Articolo 3 – Docenza.....	4
Articolo 4 - Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi	5
Articolo 5 - Finanziamento e piano finanziario.....	6
CAPO II – AMMISSIONE E ISCRIZIONE AI PERCORSI	6
Articolo 6 – Accesso al corso e modalità di iscrizione	6
Articolo 7 – Bando di ammissione	7
Articolo 8 – Commissione giudicatrice di selezione dei candidati	9
Articolo 9 - Ammessi in soprannumero.....	9
Articolo 10 – Tasse e contributi.....	10
CAPO III – CARRIERA DEGLI ISCRITTI AI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE	11
Articolo 11 – Commissioni didattiche.....	11
Articolo 12 - Riconoscimento crediti e percorsi abbreviati	11
Articolo 13 - Obblighi di frequenza.....	12
Articolo 14 - Attività di tirocinio e laboratorio	12
Articolo 15 – Sospensione	13
Articolo 17 – Rinuncia.....	14

Articolo 18 - Esami di profitto.....	14
Articolo 19 – Commissione d’esame finale	14
Articolo 20 - Esame finale	15
Articolo 21 – Rilascio del titolo finale	16
CAPO IV – NORME COMUNI E FINALI	17
Articolo 22 - Trattamento dei dati personali	17
Articolo 23 – Disposizioni finali.....	17

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si premettono le seguenti definizioni:

- credito formativo universitario (CFU): carico di lavoro richiesto ai corsisti per conseguire i risultati di apprendimento attesi, quantificato in 25 ore;
- struttura didattica: Dipartimento di afferenza dei percorsi;
- bando di ammissione: documento emanato con decreto rettorale, contenente le modalità di preiscrizione ai percorsi di perfezionamento per le attività di sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado;
- corsista: chi è iscritto ai Percorsi.

L'uso del genere maschile per indicare cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni citate nel presente regolamento deve intendersi riferito anche al corrispondente termine di genere femminile. L'uso del genere maschile è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo.

CAPO I – ISTITUZIONE, DIREZIONE, FINANZIAMENTO

Articolo 1 – Oggetto, finalità e istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, al termine del quale si consegue il diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, (d'ora in avanti denominati corsi TFA sostegno) ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244») e ss.mm.ii. e in base alle disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2011 (Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249) e ss.mm. e ii.

2. L'avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità viene emanato mediante nota ministeriale che

stabilisce i termini di apertura della banca dati nella quale inserire il potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92.

3. La proposta di istituzione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei percorsi ed è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca, come previsto dal D.M. 30 settembre 2011 che ne stabilisce i requisiti necessari.

4. Il numero degli ammissibili al percorso ordinario e degli ammissibili soprannumerari viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, in accordo con gli altri atenei della Regione e l'Ufficio scolastico regionale in sede Co.Re.Co. (Comitato Regionale di Coordinamento).

Articolo 2 – Direzione corso

1. La Direzione del corso TFA sostegno è affidata, con Decreto Rettorale, ad un professore universitario di I o II fascia, in ruolo a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare M-PED/03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, secondo quanto esplicitamente previsto dal D.M. 30 settembre 2011.

2. Per l'attività di direzione dei percorsi TFA sostegno, è previsto un compenso su proposta del Consiglio del Dipartimento al quale i percorsi di specializzazione TFA sostegno afferiscono. Il compenso deve trovare copertura nel piano finanziario dei percorsi di specializzazione TFA sostegno ed è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di approvazione del piano finanziario.

Articolo 3 – Docenza

1. L'affidamento degli incarichi di insegnamento al personale docente dell'Università di Ferrara è deliberato dalla struttura didattica competente.

2. L'attività didattica nei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, può essere svolta sia dai docenti strutturati dell'Università di Ferrara sia da docenti esterni, i cui requisiti di docenza, in particolare docenze laboratoriali e di tirocinio, sono normate

con precisione dall'art. 3, comma 2, lettera c) e lettera d), nonché dall'Allegato B del D.M. 30 settembre 2011.

3. I compiti dei docenti sia strutturati che esterni sono disciplinati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento dei corsi di specializzazione del TFA sostegno.

4. Gli importi per le spese della didattica dei corsi trovano copertura nelle tasse e contributi di iscrizione ai corsi stessi.

5. In considerazione della peculiarità e della tipologia di didattica erogata, con delibera annuale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento di afferenza dei percorsi, fissa il compenso orario sia per il personale docente strutturato che per i docenti con incarichi di insegnamento.

6. Al termine dell'attività didattica, il docente titolare di insegnamento è tenuto a compilare e trasmettere, al competente ufficio amministrativo, il registro e il diario (quest'ultimo per il solo personale di ruolo) comprovanti le attività didattiche svolte nell'anno accademico in cui si sono tenuti gli insegnamenti per cui si richiede il compenso. Ai fini dell'erogazione dei compensi per le attività di docenza svolte, il registro deve essere approvato da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza dei percorsi.

Articolo 4 - Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

1. Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi dal corso sono stabiliti dal D.M. 30 settembre 2011.

2. Il corso TFA sostegno è organizzato in insegnamenti, attività laboratoriali e tirocinio, diversificati per grado di scuola per un totale di 60 crediti formativi universitari (CFU), in accordo a quanto disposto dall'Allegato B del D.M. 30 settembre 2011.

3. Le attività didattiche previste sono le seguenti:

- a) n. 270 ore di didattica frontale (insegnamenti) per ogni ordine e grado di Scuola;
- b) n. 180 ore di attività laboratoriale per ogni ordine e grado di Scuola;
- c) n. 150 ore di tirocinio diretto da effettuare presso istituzioni scolastiche, convenzionate con l'Università degli Studi di Ferrara;
- d) n. 150 di tirocinio indiretto (n. 75 ore TIC, n. 50 ore di Rielaborazione con il tutor universitario, n. 25 ore di Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti).

4. Il corso è superato con il conseguimento di 60 CFU, da acquisire in non meno di otto mesi ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di specializzazione (articoli 7 e 9 del D.M. 30 settembre 2011).

Articolo 5 - Finanziamento e piano finanziario

1. La copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del TFA sostegno, ad eccezione dei costi relativi alla tassa regionale e l'imposta di bollo, è assicurata dai contributi:

- a. dei candidati che si ~~pre~~-iscrivono alle prove di ammissione;
- b. dei corsisti che si immatricolano ai corsi di sostegno;

2. Una quota pari al 30% dei contributi previsti alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo è attribuita all'Amministrazione centrale dell'Ateneo, il 30% della quale a copertura delle spese generali di gestione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno e il 70% a favore del Fondo per la premialità da destinare secondo le regole del Fondo comune.

3. Per ogni ciclo di specializzazione TFA Sostegno viene presentato, al momento in cui è stabilito il numero degli ammissibili ordinari e soprannumerari, una prima proposta di piano finanziario che prevede tutti gli impegni di spesa previsti per lo svolgimento del ciclo TFA Sostegno, nonché i ricavi, derivanti dai contributi dei potenziali partecipanti.

4. Il suddetto piano finanziario dovrà essere confermato o modificato dopo l'acquisizione delle immatricolazioni dei candidati risultati idonei in posizione utile.

5. I suddetti piani finanziari sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei percorsi.

6. Eventuali utili generati sono lasciati nella percentuale pari al 30% nella disponibilità del Dipartimento di afferenza dei percorsi di specializzazione TFA Sostegno, il restante 70% nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II – AMMISSIONE E ISCRIZIONE AI PERCORSI

Articolo 6 – Accesso al corso e modalità di iscrizione

1. I requisiti di ammissione sono quelli indicati dal D.M. n. 92 dell' 8 febbraio 2019, in particolare dagli articoli 3 e 5.

2. La modalità di accesso in soprannumero è regolamentata in particolare dall'art. 4 comma 4, del DM 92 del 8 febbraio 2019.
3. L'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità avviene attraverso l'espletamento di una procedura di preselezione e selezione, per ogni ordine di istruzione, come previsto dalla normativa vigente.
4. Le scadenze per la preiscrizione alle prove di preselezione e per l'iscrizione degli ammessi vengono fissate nel bando di ammissione.
5. La preiscrizione alle selezioni, l'iscrizione e il pagamento delle relative tasse e dei contributi sono effettuate utilizzando la procedura on-line, nelle modalità e tempistica indicate nel bando di ammissione.
6. Una volta terminata la procedura di iscrizione al percorso di specializzazione TFA sostegno sul grado di istruzione per il quale si è risultati idonei, lo studente può, eventualmente, presentare istanza di passaggio ad altro grado di istruzione dello stesso percorso di specializzazione, nel caso di ripescaggio, a seguito di posti rimasti vacanti.
7. I corsisti che, per comprovato motivo, abbiano sospeso la frequenza del corso possono riprendere la frequenza per il conseguimento della specializzazione in un ciclo successivo dei percorsi TFA sostegno, previa presentazione della propria candidatura al bando riservato per i soprannumerari e a condizione che siano disponibili posti. Il candidato, una volta ammesso ai percorsi TFA sostegno, può presentare istanza di riconoscimento dei crediti già acquisiti, secondo la normativa di riferimento.

Articolo 7 – Bando di ammissione

1. Il bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è emanato con Decreto Rettorale.
2. Come previsto dalla normativa vigente in materia, il bando deve indicare:
 - a. Il numero dei posti disponibili per ciascun percorso;

- b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;
 - c. le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova;
 - d. modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati durante le prove;
 - e. i programmi su cui vertono le prove di accesso;
 - f. le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento;
 - g. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi;
 - h. indicazione dei titoli richiesti per l'ammissione;
 - i. date delle prove di preselezione, predisposte dal MUR;
 - j. criteri per la formulazione della graduatoria di merito;
 - k. contributi richiesti per l'iscrizione alle selezioni e al percorso di specializzazione e relative scadenze;
 - l. eventuali agevolazioni previste;
 - m. riferimenti alle date di inizio e termine massimo dei percorsi TFA sostegno;
 - n. norme per l'accesso ai percorsi abbreviati;
 - o. qualsiasi altra indicazione utile al corretto svolgimento della procedura di ammissione.
3. Per l'ammissione dei candidati soprannumerari, è prevista la predisposizione di un apposito avviso di selezione nel quale vengono indicati:
- a. numero dei posti disponibili, requisiti di ammissione, modalità di presentazione della domanda di ammissione e contributi previsti per l'iscrizione al percorso di specializzazione con relative scadenze ed eventuali agevolazioni previste;
 - b. criteri per la formulazione della graduatoria di merito;
 - c. riferimenti di inizio e termine massimo dei percorsi TFA sostegno;
 - d. norme per l'accesso ai percorsi abbreviati;
 - e. qualsiasi altra indicazione utile al corretto svolgimento della procedura di ammissione.

Articolo 8 – Commissione giudicatrice di selezione dei candidati

1. I candidati sono selezionati da una apposita Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei percorsi e composta come segue:
 - a. da un docente di I o II fascia con funzioni di Presidente e da un presidente supplente;
 - b. da due componenti individuati tra il personale docente e ricercatore in qualità di componenti esperti e almeno un componente supplente;
 - c. da un segretario verbalizzante, individuato fra il personale tecnico-amministrativo, con esperienza sul TFA sostegno.
2. Possono essere nominate diverse commissioni esaminatrici, una per ogni percorso o una stessa commissione può essere designata per la selezione di più percorsi.
3. Ogni commissione redige i verbali relativi alle diverse prove di ammissione e alla graduatoria generale di merito. I verbali vengono trasmessi all'ufficio competente.
4. Durante lo svolgimento delle prove, le commissioni possono avvalersi dell'assistenza di personale docente e/o amministrativo (proprio o di società esterna incaricata) addetto all'identificazione dei candidati e alla vigilanza.
5. Per l'attività svolta da ogni componente della Commissione giudicatrice è previsto un compenso deliberato per ogni ciclo dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei percorsi. Il compenso trova copertura nelle tasse e contributi di iscrizione degli iscritti ai percorsi di specializzazione TFA sostegno;
6. La graduatoria definitiva viene trasmessa al Rettore, per il decreto di approvazione degli atti.

Articolo 9 - Ammessi in soprannumero

1. Sono ammessi in soprannumero ai relativi corsi di specializzazione, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
 - a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

2. L'Università degli Studi di Ferrara, per motivazioni di carattere organizzativo, può stabilire un numero massimo di candidati ammissibili in soprannumero.
3. In caso il numero di candidati in soprannumero superi la quota massima indicata dall'Ateneo, si procederà alla formulazione di una graduatoria i cui requisiti vengono indicati nel Bando di ammissione.

Articolo 10 – Tasse e contributi

1. Il contributo di preiscrizione alle selezioni e il contributo di iscrizione ai percorsi di specializzazione Sostegno vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, su proposta del Comitato Regionale di Coordinamento (Co.Re.Co.) della Regione Emilia Romagna.
2. I contributi e i relativi importi massimi da corrispondere per i corsisti sono determinati dal D.P.C.M. del 4 agosto 2023 e consistono in:
 - a. Contributo di ammissione
 - b. Costo di iscrizione
 - c. Costo di ammissione prova finale.
3. Gli importi applicati annualmente dall'Ateneo, le eventuali riduzioni, totali o parziali, le possibilità di rateizzazione, le relative scadenze e i contributi aggiuntivi per ritardato pagamento sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. Gli importi dei contributi aggiuntivi per ritardato versamento delle rate di iscrizione, e dei contributi di servizio, legati a istanze individuali (trasferimento, passaggio, riconoscimento, rilascio certificati, rinuncia), sono gli stessi previsti per i corsi di studio attivati nell'anno accademico e quindi sono indicati nel bando annuale delle agevolazioni e della contribuzione studentesca approvato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.
5. Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota di preiscrizione né delle quote di iscrizione ai Percorsi.

Articolo 11 – Commissioni didattiche

1. Le Commissioni Didattiche, sono composte dal Direttore del corso, che le presiede, da due componenti effettivi, da un presidente supplente e due componenti supplenti, individuati tra i professori o ricercatori strutturati a tempo pieno dell'Ateneo che siano incardinati nei settori scientifico-disciplinari del Corso, come previsto dal D. M. del 30 settembre 2011 (allegato B), nonché da un componente amministrativo con funzione di segretario. Le Commissioni Didattiche sono nominate con delibera della struttura didattica competente.
2. È compito della Commissione Didattica deliberare in merito alle richieste di abbreviazione di corso, valutare le competenze già acquisite e predisporre i relativi percorsi per i soggetti che presentano relativa istanza, fermo restando l'obbligo di acquisire i nove (9) crediti dei Laboratori e i dodici (12) crediti del Tirocinio, espressamente previsti dall'articolo 6, comma 3 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, diversificati per grado di scuola.

Articolo 12 - Riconoscimento crediti e percorsi abbreviati

3. Fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 CFU di laboratorio e i 12 CFU di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019, diversificati per grado di istruzione, possono essere riconosciuti crediti formativi universitari (CFU), acquisiti e organizzati in percorsi abbreviati, a favore dei soggetti indicati all'art. 4, comma 4, del D. M. n. 92 del 8 febbraio 2019.
4. La Commissione didattica valuta, previa istanza degli interessati, le competenze già acquisite e conseguentemente effettua il riconoscimento di CFU maturati nei cicli precedenti dei percorsi del TFA sostegno e predispone percorsi abbreviati. L'eventuale riconoscimento di crediti non dà il diritto ad alcuna riduzione di contributo di iscrizione, ad eccezione di coloro che nei cicli precedenti hanno sospeso il percorso in oggetto per gravi e giustificati motivi di salute, gravidanza e astensione obbligatoria di maternità che hanno impedito la conclusione dello stesso. Gli interessati corrisponderanno quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, di norma in un'unica rata da versare all'atto dell'iscrizione ai percorsi di specializzazione.
5. Gli insegnamenti riconosciuti vengono inseriti con attribuzione del voto maturato nel ciclo precedente e prevedendo come data di superamento quella della delibera di riconoscimento.

6. Avverso la delibera di riconoscimento, il partecipante può presentare istanza di revisione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo non è previsto alcun riconoscimento di CFU, salvo casi particolari che saranno valutati singolarmente dalla Commissione Didattica.

Articolo 13 - Obblighi di frequenza

1. Come disposto dall'art. 3 del D. M. n. 92 dell'8 febbraio 2019, le assenze sono accettate nella percentuale massima del 20% per ciascun insegnamento, salvo diversa disposizione da parte del Ministero. Il monte ore relativo deve essere recuperato attraverso modalità definite dal titolare dell'insegnamento.
2. Per il tirocinio (diretto e indiretto) e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni e/o recuperi, salvo diversa disposizione da parte del Ministero.
3. Vengono predisposti appositi sistemi anche informatici, per la rilevazione della presenza dei corsisti alle lezioni. I docenti di riferimento dell'insegnamento sono tenuti a effettuare controlli in classe per verificare le effettive presenze dei corsisti.
4. Qualora si verifichi il superamento della soglia di assenze consentite e la conseguente non ammissione all'esame finale da parte di un corsista, il docente titolare dell'insegnamento deve informare l'ufficio di riferimento, che provvederà agli atti amministrativi conseguenti.

Articolo 14 - Attività di tirocinio e laboratorio

1. Le attività di Tirocinio e di Laboratorio sono disciplinate all'Allegato B del D.M. 30 settembre 2011 e ss.mm. ~~e~~ ii.
2. Le valutazioni riferite al Tirocinio diretto e indiretto sono espresse in trentesimi, si intendono superate con un minimo di 18/30.
3. Ogni Laboratorio per ciascun grado di scuola, prevede, oltre alla frequenza obbligatoria del 100% delle ore in presenza (20 ore d'aula per ogni Laboratorio), la produzione di un elaborato che dovrà essere giudicato soddisfacente da parte del docente responsabile del Laboratorio. Le valutazioni riferite ai Laboratori sono espresse in trentesimi, si intendono superate con un minimo di 18/30.

Articolo 15 – Sospensione

1. Lo studente immatricolato non può chiedere la sospensione temporanea, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a. maternità (ai sensi dell'art. 7. commi 1 e 4 del D.M. 151/2001, non è possibile la frequenza del tirocinio previsto dal percorso da parte delle corsiste in stato di gravidanza o in congedo obbligatorio di maternità).
 - b. infermità gravi e prolungate certificate (ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68).
2. Alle corsiste del TFA sostegno si applica, a livello di tutele in materia di gravidanza e maternità, quanto stabilito dal:
 - a. Decreto Legislativo 26 marzo 2011, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e ss.mm.ii.;
 - b. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
3. Le corsiste dovranno comunicare all'Ufficio che gestisce il TFA Sostegno lo stato di gravidanza appena ne siano venute a conoscenza, inviando la relativa documentazione.
4. Il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte delle interessate può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni di legge.
5. Al fine di favorire la comprensione delle regole e delle tutele applicabili in materia, l'Ateneo mette a disposizione delle corsiste il "Vademecum sulle attività di tirocinio formativo diretto svolte all'interno degli istituti scolastici da tirocinanti in stato di gravidanza iscritte ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità", in cui sono riportate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il vademecum è adottato con decreto rettorale.

Articolo 16 – Contemporanea iscrizione

1. Come previsto dal DM n. 930 del 29 luglio 2022, è possibile la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.

Articolo 17 – Rinuncia

1. I corsisti possono in qualunque momento rinunciare agli studi presentando apposita istanza, irrevocabile e incondizionata, indirizzata al Magnifico Rettore che provvede agli atti conseguenti. Al corsista, che rinunci alla prosecuzione degli studi, è preclusa qualsiasi attività accademica nonché, fatto salvo il rilascio di eventuali certificazioni, la fruizione dei servizi didattici e amministrativi. Con la rinuncia alla prosecuzione degli studi cessano, nei confronti dell'Università, gli obblighi contributivi, inclusi quelli maturati durante il rapporto. A seguito di tale rinuncia, il corsista non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti.

Articolo 18 - Esami di profitto

1. Per ogni attività del corso TFA sostegno è prevista una valutazione espressa in trentesimi.
2. Per gli esami di profitto possono essere previsti due appelli, uno ordinario e uno suppletivo e la prova può essere ripetuta una sola volta. Tra i due appelli deve intercorrere un intervallo di almeno 7 giorni.
3. Gli esami di profitto devono essere verbalizzati entro al massimo 20 giorni dal loro espletamento.

Articolo 19 – Commissione d'esame finale

1. La Commissione dell'esame finale è nominata, su proposta del Consiglio di Dipartimento di riferimento, con Decreto Rettorale e, come previsto dal D.M. 30 settembre 2011, risulta composta da:
 - a. Direttore del corso – Presidente;
 - b. due docenti che hanno svolto attività didattica nel corso e almeno un docente supplente;
 - c. un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili;
 - d. un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico, designati dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale.
2. La funzione di Segretario Verbalizzante viene assunta, di norma, dal componente più giovane.

3. Con lo stesso decreto rettorale è nominato anche il responsabile del procedimento amministrativo.

Articolo 20 - Esame finale

1. Ai fini dell'ammissione all'esame finale i corsisti devono essere in regola con le tasse e presentare apposita domanda secondo le modalità indicate nella pagina web dell'Ufficio amministrativo di riferimento.

2. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'esame finale, tutte le verbalizzazioni relative agli esami di profitto devono essere effettuate almeno 15 giorni prima dell'inizio degli appelli dell'esame finale.

3. L'esame finale per il conseguimento della specializzazione si svolge a conclusione dei corsi, secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 9, comma 3 del D.M. 30 settembre 2011. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti. Il verbale relativo alla prova finale è firmato digitalmente dal presidente della commissione d'esame. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

- a. un elaborato di approfondimento teorico, a scelta del candidato, volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
- b. una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
- c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.).

4. Criteri di valutazione dell'esame finale sono:

- a. coerenza rispetto agli obiettivi previsti dall'allegato A del DM 30 settembre 2011;
- b. padronanza metodologico-didattica;
- c. capacità di elaborazione intellettuale personale.

5. Il calendario dell'esame finale viene pubblicato sul sito di Ateneo, nella pagina web dell'ufficio almeno 20 giorni prima della data fissata per l'esame.

6. Secondo quanto disposto dall'art. 9, commi 4 e 5 del D.M. 30 settembre 2011, l'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
7. Il voto di specializzazione, espresso in trentesimi, è dato dalla media aritmetica della somma delle medie ponderate degli insegnamenti, dei laboratori, del tirocinio diretto e indiretto e del voto derivato dall'esame finale.
8. Nel calcolo delle medie delle singole parti si arrotonda al secondo decimale e le lodi conseguite vengono conteggiate con voto 31.
9. Il risultato finale è arrotondato a un numero intero più vicino (arrotondamento per difetto in caso di parte decimale minore di 0.5, arrotondamento per eccesso in caso di parte decimale maggiore o uguale di 0.5).

Articolo 21 – Rilascio del titolo finale

1. Il titolo finale di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, conferito dall'Università di Ferrara, viene rilasciato in nome della legge e prevede la consegna della pergamena attestante il titolo.
2. La pergamena, rilasciata al termine del percorso di specializzazione, comprende le seguenti informazioni:
 - a. indicazione del percorso seguito (grado di istruzione) e sul quale è stata conseguita la relativa specializzazione;
 - b. indicazione del ciclo del percorso frequentato e il relativo anno accademico di riferimento.
3. Nella pergamena non è indicato il voto conseguito nell'esame finale di specializzazione, ad eccezione dell'eventuale lode.
4. La pergamena è firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica al momento del rilascio.
5. In caso di smarrimento, distruzione, furto, danneggiamento del diploma di specializzazione originale, può essere rilasciato un duplicato, previa richiesta dell'interessato che dovrà presentare autocertificazione che attesti i fatti ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. A tal fine è previsto il versamento del contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il duplicato è copia esatta della pergamena originale cui si aggiunge la dichiarazione, a firma del Rettore e del

Direttore Generale in carica al momento del rilascio della copia, che il titolo è duplicato della pergamena originale.

6. Il contributo per il rilascio del titolo finale è ricompreso nella quota di iscrizione al percorso di specializzazione TFA sostegno.

CAPO IV – NORME COMUNI E FINALI

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

1. L'Università degli Studi di Ferrara, titolare del trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente per la gestione della presente procedura, garantisce che tali dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati, secondo le disposizioni e nei limiti della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e del Codice di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Articolo 23 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.